

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE RURALE SAN BIAGIO DI MISANO MONTE

PREMESSE

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:

“Concedente: il Comune di Misano Adriatico;

“Concessionario”: l'affidatario della gestione della farmacia comunale, individuato con procedura ad evidenza pubblica;

“Servizio”: il servizio di concessione della gestione della farmacia comunale;

“Capitolato”: il presente capitolato speciale;

“Parti”: il concedente e il concessionario;

“Carta dei Servizi”: il documento che sarà redatto dal concessionario sulla base dello schema

“Standard minimi di qualità e di quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia”.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale rurale n.3 “S. Biagio” mediante procedura aperta (selezione del concessionario/affidatario del servizio), ai sensi della Legge n. 475/1968 e delle disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La farmacia dovrà essere sita in frazione di Misano Monte, **con la seguente sede territoriale:** via Cella Raibano dal confine con il Comune di Coriano fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 91 di Scacciano, detta provinciale fino all'incrocio con via Ca'Gallo, detta via fino all'incrocio con via Ca'Rastelli, via Ca'Rastelli fino a via Ca'Francioni, via Ca'Francioni, via San Giovanni, via Sant'Andrea, via Gorguccia fino a incrociare il comune di San Clemente, confini con il comune di San Clemente, confini con il comune di Coriano, nell'ambito dei limiti territoriali di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 24/02/2023 (revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Misano Adriatico relativa al biennio 2022-2023).

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico; l'erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda le attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

1) la produzione e la vendita al pubblico e il commercio, compatibilmente con le norme di legge, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti galenici, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;

- 2) la produzione e la vendita di servizi nel settore sociosanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, telemedicina, consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
- 3) le altre attività complementari quali la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa (gratuita), screening della glicemia (gratuito), servizi infermieristici fisioterapici assistenziali a pagamento;
- 4) servizi al cliente basati sull'utilizzo della tessera sanitaria attraverso tecnologie di rete funzionali alla erogazione dei servizi sanitari (prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ecc.)
- 5) le ulteriori attività indicate nel documento "Standard minimi di qualità e di quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia";
- 6) i servizi che il Concessionario si è impegnato a erogare all'utenza in sede di gara attraverso la Proposta di progetto di gestione della Farmacia.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie e obbligate dotazioni strumentali.

Il Comune è e resta titolare della Sede Farmaceutica e la relativa intestazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nell'insegna e in qualsiasi altra forma di pubblicità della stessa, mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al servizio che si impegna a svolgere.

Il Comune di Misano Adriatico rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario verso i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, enti od istituti, sicchè nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune Concedente.

2. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo minimo della concessione è costituito da:

a) un canone annuo fisso pari a € 6.000,00 da corrispondere entro il 30 novembre dell'anno solare in corso. L'importo del canone concessorio fisso non costituisce base di gara e pertanto non è soggetto ad offerta. Il canone sarà aggiornato ogni anno dal 1° gennaio 2025 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT;

b) canone annuale variabile soggetto ad offerta al rialzo, da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, pari ad un minimo di 3% sul primo margine di contribuzione, determinato sottraendo dal fatturato annuale al netto di IVA, il costo del venduto, il contributo ENPAF e convenzionale, nonché la ritenuta che viene generalmente aggiornata dalla Legge Finanziaria o eventuali imposte e tasse sostitutive e o direttamente imputabili al fatturato. Il canone così determinato sarà assoggettato a IVA. Il canone concessorio variabile dovrà essere versato entro il 30 giugno dell'anno solare successivo rispetto a quello del fatturato preso in considerazione. A tal fine il concessionario dovrà trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sintetica sull'andamento della gestione della farmacia comunale evidenziando eventuali problematiche, anche al fine di fornire al concedente uno strumento di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

3. UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Premesso che la Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 24/02/2023 stabilisce la seguente sede territoriale:

via Cella Raibano dal confine con il comune di Coriano fino all'incrocio con la strada provinciale n.16 di Scacciano, detta provinciale fino all'incrocio con via Cà Gallo, detta via fino all'incrocio con via Cà Rastelli, via Cà Rastelli fino a via Cà Francioni, via San Giovanni, via Sant'Andrea, via Gorguccia fino ad incrociare il comune di San Clemente, confini con il comune di San Clemente, confini con il comune di Coriano;

il concorrente in sede di offerta dovrà attestare la disponibilità dei locali da adibire al servizio farmaceutico individuati in frazione di Misano Monte, come all'art.1 del presente capitolato, sull'asse stradale di via Saffi/via Roma, anche solo attraverso opzione ai sensi dell'art. 1331 cod. civ., affitto, comodato uso, ecc..

E' fatta salva la possibilità, previo mutuo consenso di entrambe le parti, di risolvere anticipatamente il contratto di locazione e trasferire la sede farmaceutica in altri locali ricompresi all'interno della zona di pertinenza sopra richiamata.

La concessione comprende l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

- a) al mantenimento dell'attività nei locali commerciali della Farmacia;
- b) alla dotazione di arredi, beni e personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio, qualora sia necessario, in aggiunta a quanto previsto dal presente capitolato.

Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'Azienda USL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico e ogni altra autorizzazione necessaria per l'apertura dell'attività della farmacia.

Si specifica che gli oneri per i locali adibiti all'attività (compreso il canone d'affitto) sono a carico esclusivamente del Concessionario e che non sarà permesso, senza preventivo nulla osta dell'Amministrazione, lo spostamento della sede durante la concessione a pena di revoca.

Lo spostamento potrà essere permesso solo nell'ambito territoriale di cui all'art.1 del presente Capitolato.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La durata della concessione sarà di anni 15 (quindici). La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio dal giorno 01/07/2024.

Alla conclusione naturale della concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, comunque non oltre 6 mesi dalla fine dell'affidamento, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

5. NATURA E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario.

Il Concessionario del Servizio, inoltre, si impegna, inoltre, a:

- a) prima dell'apertura al pubblico della farmacia, dotare i locali di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In particolare il concessionario provvederà all'intestazione e pagamento delle utenze, fornitura di arredi e strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto e indiretto relativo alle tasse e alle concessioni;
- b) sostenere i costi relativi alla locazione, per tutti gli anni di durata della concessione, dell'unità immobiliare in cui continuerà ad operare la farmacia;
- c) rispondere di ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza all'esercizio dell'attività data in concessione e accollarsi l'onere dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto ecc. per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica, senza diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune;
- d) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- e) mantenere l'immobile in condizioni idonee ad erogare il servizio e detenere un'insegna che preveda la dicitura di "FARMACIA COMUNALE" per tutta la durata della concessione;
- f) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- g) stendere il bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio;
- h) gestire ogni finanziamento senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Misano Adriatico e ogni corrispondente investimento attinente alla gestione della farmacia;
- i) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta e offerti in sede di gara, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- j) osservare tutte le prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare, ai sensi delle normative vigenti;
- k) redigere, entro l'apertura della farmacia, la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" redatta nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, con particolare riguardo al D.Lgs 3 ottobre 2009 n.153 avente ad oggetto "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.69. (09G0162)". La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" dovrà essere pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti. Il concessionario è tenuto al rispetto della "Carta della Qualità dei

Servizi della Farmacia", sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi che quantitativi dei servizi;

- l) esonerare e sollevare il Comune di Misano Adriatico da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accedere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
- m) al termine di ogni esercizio comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a produrre:
 - un documento riepilogativo delle entrate e delle spese derivanti dalla gestione della farmacia comprendente: nella parte attiva: i ricavi per le vendite di medicinali e altri articoli in commercio; nella parte passiva: il costo dei medicinali, gli stipendi, salari, assegni e contributi per il personale dipendente; gli oneri per i locali adibiti al servizio della Farmacia; gli interessi e gli ammortamenti per capitali; le imposte e tasse dovute; le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso; la spesa per il riscaldamento, l'illuminazione, l'energia, i premi di assicurazione, la spesa per gli stampati e gli oggetti di cancelleria, le spese per rilevazioni inventariali e ogni altro onere finanziario a qualsiasi titolo correlato alla gestione. La mancata produzione del resoconto annuale, previo sollecito dell'ufficio patrimonio, potrà determinare la risoluzione del contratto.
 - copia fotostatica del registro dei corrispettivi o di altro registro equivalente relativo all'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del canone annuale variabile di cui all'art. 2 del presente contratto.
- n) prestare ogni collaborazione nei confronti del Comune che potrà espletare in qualsiasi momento le seguenti attività:
 - effettuazione di visite e ispezioni nei locali della farmacia nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico.
 - effettuazione di indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Spetta al concessionario il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo del reddito, nonché il sostentamento di ogni costo e componente negativo del reddito conseguente alla gestione del servizio di farmacia.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente capitolato con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. REGOLE PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA FARMACIA

Il Concessionario, in qualità di avente causa, si impegna a:

- acquistare e rilevare le giacenze di magazzino esistenti presso il concessionario uscente alla data di inizio della concessione;
- assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

7. DUVRI

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, non è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Affidatario, resta immutato l'obbligo, gravante su

di esso, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

8. RUOLO DEL COMUNE – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio.

Il Comune, anche avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà effettuare ispezioni e visite nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalate al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

9. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del Servizio e in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

10. ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

11. GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario si impegna, a garanzia degli obblighi previsti dal Contratto di Concessione del Servizio, a rilasciare a favore del Comune di Misano Adriatico (RN) una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c) contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno

12. PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

Sono previste le seguenti penali, esigibili al momento del fatto, tra esse cumulabili:

- per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dal Contratto: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno;
- inosservanza dell'orario di servizio: € 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione;
- per mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio del farmacista: € 100,00 (cento/00) al giorno;
- per la mancata esecuzione dei servizi indicati ai punti 1,2,3,4,5 e 6 dell'art. 1: per ogni episodio da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate;
- per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, la copia fotostatica dei registri dei corrispettivi ed entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio di esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per ritardi nel pagamento delle eventuali tranche di canone sia fisso che variabile: € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

La suddetta elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi esaustiva. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del concessionario fino ad un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00). Il Comune richiederà il pagamento della penale, a titolo di integrazione del canone concessorio (punto c art.6 del presente Capitolato) tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto, senza preventiva autorizzazione del Comune di Misano Adriatico.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese sono a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale.

14. RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto a esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualunque specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:

- a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsiasi genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara, della carta dei servizi e di tutti gli atti ad essi allegati, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al Contratto, attraverso la stipula, a proprie cura e spese, di una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Comune di Misano Adriatico, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio. Copia della predetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Comune;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; si specifica che in caso di scadenza, revoca e decadenza della concessione, l'Amministrazione non si assumerà alcun onere nei riguardi del personale impiegato nella gestione della farmacia inclusa l'assunzione;
- a osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003.

15. REVOCA

L'atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, secondo la legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della farmacia;
- b) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- c) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
- d) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- e) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

- f) spostamento della sede della farmacia senza preventivo assenso dell'Amministrazione comunale anche se nell'ambito territoriale di cui all'art.1;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, l'Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, la concessione sarà risolta di diritto.

La revoca della concessione é disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

Il concessionario assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a esso affidato, espletandolo nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi del Contratto, il Comune contesterà per iscritto la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30 (trenta). Al Concessionario è affidato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio pubblico.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;
- interruzione del servizio, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione comunale, anche all'Autorità Sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- inosservanza del divieto di cessione della gestione del servizio;
- risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile della farmacia comunale;
- decadenza del Comune dall'esercizio della Farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria, per cause imputabili al Concessionario;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- grave e reiterato inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.

A tal fine il Comune contesta al concessionario l'inadempienza riscontrata intimando allo stesso di rimuovere le cause dell'inadempimento.

Il concessionario diffidato può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto le contestazioni.

Qualora il concessionario inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze siano gravi e ingiustificate così che la prosecuzione del rapporto venga a pregiudicare le esigenze di pubblico interesse, il Comune pronuncia la decadenza, riservandosi ogni risarcimento del danno a norma dei principi generali del Codice Civile.

La società assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a esso affidato, espletandolo nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

La decisione del comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto sono a carico del Concessionario. Il Concessionario, in particolare, è tenuto al pagamento di spese quali l'imposta di bollo, di registro, diritti di rogito, ecc., così come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 85 del Decreto Legislativo 36/2023, che la stazione appaltante ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del citato decreto legislativo 36/2023.

Inoltre il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, gli eventuali costi sostenuti per le spese dei costi di perizia, stesura bando, pubblicità, spese legali, spese di gara.

19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Per ogni effetto del presente capitolato, il Comune elegge domicilio presso la propria sede. Il foro competente è quello di Rimini.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente capitolato si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

22. ULTERIORI OBBLIGHI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", il Concessionario dovrà uniformarsi agli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022 reperibile sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà sottoscrivere il "Patto di Integrità" allegato alla documentazione di gara. L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara.

23. NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Misano Adriatico che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Misano Adriatico.

24. ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023, nonché le disposizioni del Codice Civile e tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

25. TRATTAMENTO DEI DATI

L'Affidatario, nella sua qualità di soggetto esterno sarà individuato quale responsabile del trattamento e, in tale veste, sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Lo stesso assume l'obbligo a trattare tutti i dati personali di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa sopra richiamata.

Il Concedente ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Misano Adriatico esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Misano Adriatico.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Amanzio, Responsabile del Settore Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva, tel. 0541618472, mail: s.amanzio@comune.misano-adriatico.rn.it